



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BRESCIA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MACCA</u>	<u>BENEDETTO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SERENA</u>	<u>PIERLUIGI</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PORTIERI</u>	<u>GIANMICHELE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1050/2017  
depositato il 06/12/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H0EA302289 IRES-ALTRO 2013  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA  
VIA MARSALA 29 25120

proposto dai ricorrenti:

**difeso da:**  
GARZONI STEFANO  
CORSO ITALIA N. 13 20100 MILANO MI

**difeso da:**  
GASPERINI LAURA  
CORSO ITALIA N. 13 20100 MILANO MI

**difeso da:**  
LUGANO ROBERTO  
CORSO ITALIA N. 13 20122 MILANO MI

**difeso da:**  
NESSI MARCO  
CORSO ITALIA N. 13 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1050/2017

UDIENZA DEL

21/02/2018 ore 09:30

N°

190/18

PRONUNCIATA IL:

21/02/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

06/04/2018

Il Segretario

IL SEGRETARIO

(Mancini Miriam)

Ch. Mancini



## Svolgimento del processo.

Con ricorso del 21 novembre 2017, la Società \_\_\_\_\_ ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, con il quale veniva ripreso a tassazione un maggiore reddito imponibile pari ad € 4.230.148,00, quale minusvalenza indebitamente dedotta in violazione degli articoli 86, 87 e 101 Tuir. La pretesa fiscale si è così concretizzata: IRES per € 1.163.291,00; sanzione per intero per € 1.096.961,90; interessi fino al 13.11.2017 per € 158.845; spese di notifica sanzioni per € 8,75; il totale ammonta a € 2.419.106,65.

Il rilievo nasce dalla cessione, da parte della società verificata, nel corso del 2013, di n.

575.000 azioni \_\_\_\_\_, iscritte in parte nell'attivo circolante e in parte tra le immobilizzazioni finanziarie.

L'Ufficio sostiene che dal controllo effettuato in merito alla corretta classificazione in bilancio delle azioni (principi contabili OIC n. 20 e 21) sarebbe emerso che la \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto contabilizzare una plusvalenza, ai sensi dell'art. 86 del TUIR, in luogo della minusvalenza contabilizzata dalla stessa. Ne è conseguita un'indebita deduzione, ai fini IRES, dell'importo di euro 4.230.148,00, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, 87 e 101 del TUIR.

La ricorrente ha impugnato l'atto di accertamento sotto diversi profili chiedendone la nullità, deducendo: l'impossibilità dell'Amministrazione Finanziaria di rettificare arbitrariamente le risultanze del bilancio d'esercizio; la mancata analisi delle memorie difensive al PVC depositate dalla società ricorrente. La ricorrente sostiene fermamente la piena legittimità del comportamento tenuto alle previsioni del Codice Civile e di quelle stabilite dal principio contabile OIC n. 20 ai fini civilistici. La ricorrente, inoltre, sostiene l'assenza di comportamenti elusivi ai fini fiscali stante l'assoluta trasparenza delle operazioni poste in essere nel corso del tempo.

Si costituisce l'Ufficio che, con proprie controdeduzioni, contrasta gli argomenti difensivi adottati e sottolinea il proprio corretto e legittimo operare.

Conclusioni delle parti.

Per la parte ricorrente: dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese processuali.

Per la parte resistente: rigettare il ricorso, con conferma della legittimità dell'atto impugnato e con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Motivazione della decisione.

La Commissione osserva.

Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.

Il Collegio ha preso in esame la documentazione agli atti e ha analizzato le considerazioni delle parti preliminarmente sulla qualificazione e classificazione delle appostazioni contabili in bilancio per quanto attiene il rispetto delle norme civilistiche e dei principi contabili, segnatamente il principio OIC n. 20.

Il Collegio ha considerato fondamentale e pregiudiziale l'esame di quanto sopra enunciato rispetto all'elaborazione degli eventuali conteggi.

L'esame, pertanto, si è concentrato sui due principali motivi di ricorso.

Con il primo motivo la società ricorrente eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per l'impossibilità dell'Amministrazione Finanziaria di rettificare arbitrariamente le risultanze del bilancio d'esercizio.

Nell'avviso di accertamento l'Ufficio ha riclassificato le azioni che erano state iscritte nel bilancio relativo all'esercizio 2013 nella sezione relativa all'attivo immobilizzato, considerandole un investimento temporaneo e non durevole. Il Collegio condivide le considerazioni offerte dalla difesa in ordine all'assenza, nell'ordinamento tributario, di disposizioni che attribuiscono all'Amministrazione finanziaria la possibilità, o il potere, di rettificare arbitrariamente le poste che vengono rilevate nel bilancio d'esercizio. Infatti, l'A.F., nell'esercizio della propria attività ispettiva, non ha alcun potere di rettifica se non attraverso la preventiva dichiarazione di "nullità" del bilancio stesso, che deve essere riconosciuta dall'autorità giudiziaria. Come noto, le risultanze di bilancio, in linea di principio immodificabili, potrebbero essere disconosciute teoricamente indirettamente mediante la rettifica del reddito d'impresa dichiarato dal contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, mercé l'applicazione delle previsioni dell'art. 39, comma 2 lett d, del D.P.R. 600/73. L'accertamento previsto è esperibile soltanto, peraltro, qualora *"[...] le irregolarità formali delle scritture contabili ... sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica"*.

Le affermazioni dell'Ufficio sono da ritenersi prive di valore probatorio poiché rilasciate in assenza dei requisiti imprescindibili della gravità, precisione e concordanza, ferme restando la regolare tenuta delle scritture contabili e le conseguenti appostazioni corrette nel bilancio d'esercizio.

Peraltro, il pieno rispetto delle norme civilistiche e contabili è stato confermato, come risulta dalla documentazione agli atti, anche dalla società di revisione, quale organo incaricato del controllo contabile, che ha affermato, con la piena responsabilità civile e penale propria del revisore, che il bilancio della società *"[...] è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società"*.

Sul punto, in particolare sulla pronuncia qualificata della verità della contabilità e del bilancio da parte del revisore, che agisce in un regime a forte connotazione pubblicistica, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5926 del 12/03/2009. A seguito di detta previsione, stante la certificazione del bilancio messa a disposizione, il Collegio ritiene fondate le doglianze della società ricorrente, considerandole sostanziali per confutare le asserzioni dell'Ufficio.

Con il secondo motivo di ricorso la società si duole della mancata analisi delle memorie difensive al PVC, depositate in data 13/04/2017, e sostiene che l'atto di accertamento sia stato emesso dall'Ufficio senza che lo stesso avesse operato alcuna valutazione effettiva e critica, riproponendo, meramente, le medesime argomentazioni avanzate dai verificatori estensori del PVC.

La ricorrente, sull'argomento, ritiene violati: il principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione previsto dall'art. 97 della Costituzione; l'art. 10, comma 1, della Legge 212/2000 per quanto concerne i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria che devono essere improntati al principio di collaborazione e di buona fede; l'art. 10, comma 7, della Legge 212/2000 sul concetto di valutazione e sui principi di attenzione e obiettività a presidio.

Il Collegio, anche su questo punto, condivide le argomentazioni della società ricorrente e ritiene che l'Ufficio, sottraendosi ingiustificatamente al fondamentale principio posto a base del contraddittorio, si

sia esposto alla conseguente censura. Infatti, avendo l'Ufficio omesso di dare conto, nel testo dell'atto impositivo, delle osservazioni difensive al PVC depositate dalla Società, offre il proprio atto alla sanzione di nullità per manifesto vizio di motivazione. Ampia giurisprudenza di legittimità e di merito si è espressa sulle circostanze e risultanze descritte.

Il Collegio, pur ritenendo sufficienti le argomentazioni dei due motivi di ricorso sopra esposti, al fine di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento, si è addentrato anche nelle questioni meramente tecniche riguardanti la corretta applicazione delle norme civilistiche e contabili (OIC n. 20). Proprio la correttezza dell'applicazione dei principi civilistici, nel rispetto delle decisioni imprenditoriali, riverbera gli effetti sul fronte fiscale.

Nel caso trattato, l'esame della documentazione a supporto delle asserzioni e considerazioni della società ricorrente ha portato il Collegio a ritenere corretto e legittimo l'operato della Società nel corso degli esercizi della propria gestione, quanto all'appostazione a bilancio delle azioni detenute sia come immobilizzazioni finanziarie sia come partecipazioni destinate alla negoziazione.

La società ricorrente, esercente l'attività esclusiva di "holding" con assunzione, gestione e valorizzazione di partecipazioni in altre società, risulta aver correttamente operato sul mercato, attraverso l'acquisizione e/o lo smobilizzo delle partecipazioni, a seguito di decisioni imprenditoriali inappuntabili, non azzardate, finalizzate all'equilibrata conservazione del patrimonio e/o del suo incremento, secondo le regole della buona gestione, con gli inevitabili risultati, positivi o negativi, degli andamenti di mercato.

L'esatta classificazione/collocazione a bilancio delle azioni detenute, che costituisce nel presente processo il punto fondamentale delle contestazioni dell'Ufficio, è stata esaminata dal Collegio nei suoi aspetti di aderenza ai principi contabili e alle norme civilistiche, con particolare riguardo alla disputa sugli smobilizzi avvenuti in un arco di tempo ritenuto dall'Ufficio "lungo" rispetto al concetto di attivo circolante.

Nelle dinamiche contabili aziendali, segnatamente per quanto concerne la gestione dei titoli e delle partecipazioni, le libere scelte imprenditoriali sono delimitate dai principi codificati e generalmente accettati. La codifica del principio OIC n. 20 così recita: *"2.1. Titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Il legislatore non precisa il significato di partecipazioni e titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie; esso è ricavabile a contrariis dalla definizione di titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. A tal fine si rimanda al punto seguente di questo Principio. Ciò che conta al fine di qualificare un'attività finanziaria come componente dell'attivo circolante, piuttosto che come immobilizzazione, è la facoltà che l'impresa si riserva di cogliere le opportunità di mercato o di smobilizzo per fronteggiare altre esigenze aziendali. Non è tuttavia necessario che lo smobilizzo avvenga entro un breve periodo, in quanto esso è in funzione dell'andamento del mercato o delle necessità finanziarie dell'impresa. Per questi motivi non è obbligatorio che l'intero importo di una partecipazione o di un titolo sia classificato come circolante o come immobilizzazione in quanto un'impresa può decidere di mantenere una parte dei titoli (per esempio un pacchetto di controllo di una partecipazione) durevolmente investita e considerare l'altra parte come liberamente negoziabile."*

Nel caso trattato, le previsioni del principio enunciato si sono verificate nella gestione della Società ricorrente, che ha operato in modo corretto, pienamente giustificato e provato documentalmente: ha detenuto in modo costante e immutato le reali immobilizzazioni strategiche (52%) e ha negoziato,

secondo le esigenze finanziarie e gli andamenti di mercato (a volte favorevoli a volte sfavorevoli), in obbedienza ai corretti principi, sia della *bona gestio* sia delle appostazioni contabili (e di riflesso, fiscali), le partecipazioni della parte corrente, non strategiche, liquide.

L'effetto della corretta classificazione operata dalla società ricorrente provoca, di conseguenza, la caduta di tutte le contestazioni dell'Ufficio, in punto di diritto e in punto di merito, nonché la caduta di tutti i conteggi tecnici di valutazione delle singole operazioni, dei calcoli del costo medio ponderato, delle risultanze di plusvalenze e minusvalenze.

In conclusione il Collegio, in accoglimento delle eccezioni e contestazioni della società ricorrente, annulla l'atto di accertamento, la relativa pretesa fiscale e le sanzioni comminate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Spese che si liquidano, in applicazione dei criteri di valore di cui al DM n. 55/2014, in complessivi € 23.147,00 (di cui € 5.932,00 per fase di studio della controversia, € 2.510,00 per fase introduttiva del giudizio, € 3.305,00 per fase istruttoria e/o trattazione, € 6.955,00 per fase decisionale, € 4.445,00 per fase cautelare), dedotte la riduzione del 20% per € 4.629,40 e sommate le spese generali del 15% per € 2.777,64. Il netto complessivo risulta pari a € 21.295,24, oltre IVA, se dovuta, Cassa Previdenza ed eventuali altri accessori di legge.


P.Q.M.

La Commissione

Accoglie il ricorso e condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite in € 21.295,24, oltre IVA se dovuta, CPA e altri eventuali accessori di legge.

IL PRESIDENTE

(Dott. Benedetto Macca)



IL RELATORE

(Dott. Pierluigi Serena)

